

Il Collegio Sindacale

VERBALE N. 16/2017

Il giorno ventotto del mese di settembre dell'anno 2017 alle ore 10,30 presso la sede dell'Amat, in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, si è riunito il Collegio Sindacale della "AMAT – Azienda per la mobilità nell'area di Taranto S.p.A.", nelle persone di:

il dott. Raffaele Amodio, presidente;

il dott. Luciano Latartara, componente;

la dott.ssa Paola Fischetti, componente.

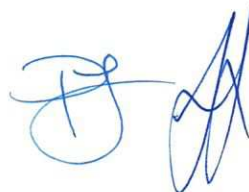
Il presidente accerta la partecipazione di tutti i Sindaci e dichiara valida la seduta.

Si passa quindi all'esame degli argomenti sottoposti al presente Collegio dal Direttore Amministrativo presente alla seduta odierna, rientranti nell'ordinaria amministrazione così come disposto dall'art. 2386, comma 5° c.c.,

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO ALL'AMAT S.p.A., CON LA FORMULA DELL' "IN HOUSE PROVIDING", DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO CON MODALITÀ AUTOMOBILISTICA E MARITTIMA PER IL PERIODO 30 SETTEMBRE 2017 – 29 SETTEMBRE 2026.

Il Direttore generale, di intesa con il Direttore amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Come è noto, l'AMAT svolge i servizi di TPL automobilistico, sviluppando la parte preponderante della propria percorrenza nel territorio comunale (7.003.255 km/anno autorizzati sul totale di 8.391.012, pari a circa l'84%). Il rapporto tra Comune di Taranto ed AMAT è regolato da un contratto di servizio, sottoscritto in data 20 gennaio 2004 ed avente durata novennale compresa tra il 1° gennaio 2004 ed il 31 dicembre 2012, successivamente prorogata, da ultimo, sino al 30/06/2018 con deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n° 164 del 23/12/2013, seguita dalla deliberazione della Giunta Comunale di Taranto n° 21 del 18/02/2014.



Il Collegio Sindacale

La rete del trasporto pubblico urbano di Taranto affidata all'AMAT con la deliberazione del Consiglio comunale di Taranto n. 102 del 22.12.03 comprende anche un servizio di trasporto pubblico effettuato con modalità marittima, per il quale detto Comune detiene specifica delega amministrativa conferita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 996 del 01.07.03. Con successiva deliberazione n. 618 del 21.05.2007 la Giunta regionale qualificò servizio "minimo", quindi con oneri a carico del bilancio regionale, il servizio stagionale di collegamento dell'isola di San Pietro, attivato con la stagione estiva 2007, previa sottoscrizione con il Comune del relativo contratto di servizio, la cui scadenza è coincisa con quella del contratto per il TPL automobilistico di competenza comunale (31.12.2012). Detto contratto di servizio è stato anch'esso prorogato, da ultimo, sino al 30/06/2018 con deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n° 164 del 23/12/2013, seguita dalla deliberazione della Giunta Comunale di Taranto n° 21 del 18/02/2014.

Con l'ulteriore deliberazione n° 780 del 13/05/2009, la Giunta Regionale Pugliese autorizzò l'estensione del servizio stagionale di trasporto marittimo, assentito con la deliberazione n. 618 del 21/05/2007, ai mesi di aprile e maggio, con la primaria finalità di corrispondere alla domanda di trasporto degli istituti scolastici. Con il medesimo provvedimento la Giunta rideterminò il corrispettivo chilometrico spettante all'AMAT per la nuova percorrenza complessiva autorizzata nel periodo di effettuazione del servizio (1° aprile - 15 settembre di ogni anno).

A decorrere dal 1° agosto 2007 l'AMAT S.p.A. svolge, per conto del Comune di Taranto, anche la gestione della sosta regolamentata nel centro cittadino, a seguito di affidamento diretto nella forma dell' "*in house providing*", deliberato dall'Amministrazione Comunale sulla base di un dettagliato piano economico atto a dimostrare la convenienza economica di tale modello di gestione per l'Ente affidante. L'affidamento della riscossione dei proventi della sosta tariffata è stato inizialmente regolato da un contratto di servizio con scadenza originariamente fissata al 23.05.2012. Al citato strumento contrattuale è seguito il nuovo contratto di servizio, sottoscritto in data 02/03/2017 e con scadenza fissata al 31/12/2022, al quale non è al momento seguita l'ordinanza sindacale di avvio delle nuove modalità di gestione della sosta tariffata.

La scadenza dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, tanto con modalità automobilistica quanto con modalità marittima, è fissata per il 30 giugno 2018.

La gestione dei servizi di trasporto pubblico locale può essere affidata secondo una delle modalità previste per i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Le regole specifiche per il TPL,



Il Collegio Sindacale

soprattutto sull'organizzazione della gara e sugli affidamenti diretti, sono stabilite, oltre che dal Regolamento (CE) n. 1370/2007 e dal D.Lgs. 422/1997, dalle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. n. 175/2016 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*), che all'art. 16 disciplina il modello giuridico della Società in house;
- D.Lgs. n. 50/2016 (*"Codice dei contratti pubblici"*), che agli artt. 5 e 192 disciplina gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica con l'utilizzo del modello gestorio dell' *"in house providing"*;
- D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017, che agli artt. 27 (*Misure sul trasporto pubblico locale*) e 48 (*"Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale"*) detta disposizioni per il trasporto pubblico locale. In particolare, all'art. 27 introduce un regime transitorio, di limitatissima durata, per i nuovi affidamenti in house senza penalizzazioni contributive per gli enti affidanti;

Il Comune di Taranto ha manifestato la volontà di seguitare ad utilizzare il modello dell' *"in house providing"* alla scadenza del 2018 dei contratti di servizio attualmente vigenti per il trasporto automobilistico e marittimo.

Tuttavia, come già precedentemente precisato, l'art. 27 del D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017 (*"Misure sul trasporto pubblico locale"*) e 48 (*"Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale"*), alla lettera d) prevede una "riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), è pari al quindici per



II Collegio Sindacale

cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre Regioni con le modalità di cui al presente comma, lettere a), b) e c)".

Pertanto, allo scopo di evitare la decurtazione contributiva di 15 punti percentuali a carico della Regione Puglia e, di conseguenza, del Comune di Taranto, occorre procedere a rinnovare l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale entro la data del 30 settembre 2017.

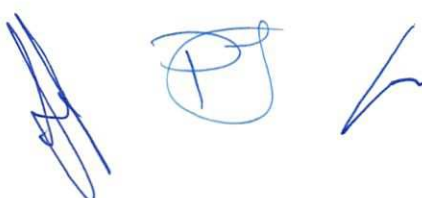
Si ha notizia che il Consiglio Comunale di Taranto è chiamato nella odierna seduta consiliare ad approvare la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con legge 17/12/2012 n. 221 e la relazione istruttoria, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sull'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale con autolinee e con motonavi nel territorio comunale tramite *"in house providing"*.

Gli uffici comunali, di intesa con la Direzione aziendale, hanno predisposto l'allegata bozza di contratto di servizio, nel quale sono stati disciplinati gli obblighi e le prestazioni reciproche tra l'Ente e la Società, sulla base dell'offerta presentata da quest'ultima con nota prot. n. 15366/DA del 12/09/2017.

Occorre, pertanto, approvare il suddetto documento ed autorizzare il Presidente del Collegio sindacale, nell'attuale veste di legale rappresentante della Società, a sottoscrivere l'allegato contratto di servizio.

IL COLLEGIO SINDACALE

- esaminata la bozza di contratto di servizio allegata;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile e, precisamente, l'art. 4 (Oggetto) dello Statuto Sociale che così recita *La Società ha come oggetto:*
 - a) *la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano di persone e di merci, in proprio e per conto terzi, con qualsiasi mezzo effettuato;*
 - b) *la gestione di servizi di metropolitana, di idrovie su tutto il territorio nazionale, di collegamento aeroportuale, di gestione di autostazioni ed aree intermodali, di trasporto scolastico, di trasporto di persone disabili, di trasporto funebre, di noleggio con o senza conducente, di car-sharing, di trasporti di interesse turistico, nonché di trasporti speciali "a chiamata", di taxi collettivo, con qualsiasi mezzo effettuati;*



Il Collegio Sindacale

- considerato che lo Statuto non specifica quali siano gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione di competenza del C.d.a.,
- vista la giurisprudenza dominante che considera come atti di ordinaria amministrazione tutti gli atti ricompresi nell'oggetto sociale (Corte di Cassazione sentenza n.5152/2010) e che il programma societario è enunciato nell'oggetto statutario che descrive l'attività economica imprenditoriale (Corte di Cassazione sentenza n. 2320/14);
- considerata l'imminente scadenza (30/09/2017) della fase transitoria di cui al D.L. 50/2017 che, una volta conclusa, comporterebbe una prevista riduzione delle compensazioni a fronte dei servizi minimi del 15%, quantificabile in quasi € 3.000.000,00, con un notevole danno economico e patrimoniale al Comune di Taranto e, conseguentemente, alla stessa Società;
- ritenuto sussistere, per quanto sopra esposto, fondati motivi per approvarla;
- all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare la bozza di Contratto di servizio allegato alla deliberazione ed i suoi allegati;
- 2) Di delegare il presidente del Collegio sindacale, nell'attuale veste di legale rappresentante della Società, a sottoscrivere l'allegato Contratto di servizio, rivestendone i poteri in quanto la materia e le attività disciplinate dallo stesso rientrano nell'oggetto sociale della Società ed, in quanto tali, nell'ordinaria amministrazione, e al fine di non recare alcun danno economico che possa ledere l'integrità del patrimonio aziendale.

La seduta viene chiusa alle ore 12,45, dopo aver confermato e sottoscritto il presente verbale.

Il Collegio Sindacale

(Dott. Raffaele Amodio)

(Dott. Luciano Latartara)

(Dott.ssa Paola Fischetti)

Il Collegio Sindacale

(Ing. Massimo Dicecca)

ASSUNTE GIUSTIZIA

(Dott. Pietro Carallo)

